



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Silvano Di Salvo	Presidente f.f.
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario (relatore)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 del 3 luglio 2003 e n. 1/DEL/2004 del 17 dicembre 2004 e con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (da ora innanzi DPCM), pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 (da ora innanzi DPCM);

Visto l'art. 4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità), secondo cui «1. *Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dallo Statuto regionale. A detto bilancio è allegato un preventivo triennale. 2. Previa delibera di approvazione del Consiglio Regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla Giunta regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio regionale per l'esercizio successivo. 3. Nel bilancio della Regione sono iscritte, in una unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al Consiglio regionale [...]*»;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla Legge regionale del 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «*La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*»;

Visto l'art. 1, comma 5, del DPCM, secondo cui «*5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*»;

Visto l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della Legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del

Consiglio medesimo e che *«È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;*

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 320 del 17 aprile 2014 con cui si è preso atto che, "a costo pieno" (cioè al lordo della spesa sostenuta dal Bilancio Regionale, per i distacchi interni dalla Giunta, comprensivo del salario accessorio e fondamentale), il budget è pari a € 5.301.081,40;

Visto il disciplinare per la spesa per il personale dei gruppi di cui alla Delibera U.P. n. 321 del 17 aprile 2014;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la deliberazione n. 31/2015/FRG con cui questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, ha richiesto la regolarizzazione della documentazione afferente al rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, inviata dal gruppo "Caldoro Presidente" con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 2015.0001696/P del 25 febbraio 2015 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1270 del 25 febbraio 2015);

Vista la nota n. 1695 del 13 marzo 2015 di trasmissione della richiamata deliberazione con cui sono state comunicate al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Campania le osservazioni sulla regolarità del richiamato rendiconto per l'esercizio 2014;

VISTA la nota prot. C.C. n. 2330 del 14 aprile 2015 con cui è stata trasmessa la documentazione di regolarizzazione di cui alla prefata pronuncia;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 30/2015 con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito il Magistrato istruttore;

Premesso che

In data 25 febbraio 2015 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2014 del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

L'esame condotto dal Magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese ha fatto emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, oltre che la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Le osservazioni correlate ai richiesti chiarimenti ed elementi informativi sono state compendiate nella deliberazione n. 31/2015 del 13 marzo 2015, comunicata in pari data, con sospensione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, commi 10 e 11 del D.L. n. 174/2012.

In riscontro a tale comunicazione è pervenuta la nota prot. C.C. n. 2330 del 14 aprile 2015, con cui sono stati trasmessi i documenti relativi alle considerazioni svolte da questa Sezione, trasmessa con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine di 30 giorni, salva allegazione di nota, pervenuta il 17 aprile 2015 (prot. C.C. n. 2395), con la quale si adducevano difficoltà tecniche nella trasmissione a mezzo PEC..

Considerato

1. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e termini temporali.

Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, per l'esercizio 2014, valgono le linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 il quale si produce anche nel caso di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

In proposito, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui ricollegava alla *"mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità"* non solo l'obbligo di restituzione ma anche la *"decadenza"* dai contributi per l'esercizio finanziario in corso, ha sottolineato che *«Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari.*

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che, per gli stessi motivi esposti al punto 6.3.9.2., non sussistono i censurati contrasti» (sentenza n. 39/2014).

Detto in altri termini, l'accertamento di irregolarità, anche parziale, del rendiconto (originarie o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle medesime irregolarità rilevate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme.

2. Tanto premesso sulla funzione di controllo esercitata da questa Corte, giova, preliminarmente, effettuare la ricostruzione del quadro normativo statale e regionale in materia di spese per il personale sostenute dai gruppi consiliari, soggette, nel D.L. n. 174/2012 e nelle relative linee guida in materia di rendicontazione dei gruppi consiliari, ad una peculiare disciplina.

L'art. 1, comma 5, del DPCM stabilisce che: «5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*».

Correlativamente, l'art 3, comma 3 del DPCM dispone che per tali spese, « [...], *qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*».

In attuazione di tale disposizione la Regione ha adottato la seguente disciplina (art. 1, commi 2 e 3, L.reg. 5/2013, legge finanziaria 2014) che testualmente recita: «2. *È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)*».

Inoltre, l'analisi del disciplinare sulla spesa del personale (Delibera U.P. n. 321 del 17 aprile 2014) evidenzia:

- che l'art. 1 della L. regionale n. 5 del 6 maggio 2013 attribuisce, in concreto, alla Direzione Generale Amministrazione e Personale la "gestione" delle procedure relative ai contratti di cui al capitolo 5022 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014;

- che i gruppi, in materia, devono seguire le seguenti linee procedurali: «*il Capogruppo, una volta siglato il contratto, lo trasferisce al dipartimento. Il dipartimento effettua le seguenti verifiche: a) rispetto di quanto espressamente previsto in questo disciplinare: b) esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di diritto privato*» (punto 4.11. del medesimo disciplinare).

Se la verifica ha esito favorevole, il Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, «*approva il contratto e comunica al Gruppo che la verifica ha avuto esito positivo. Questi a sua volta informa il contraente rendendo efficace il contratto*».

In definitiva, sulla base della disciplina passata in rassegna, il titolare del rapporto rimane il gruppo, che incarica il dipartimento di spendere risorse su una gestione di bilancio, "separata" per legge regionale, su uno specifico capitolo di bilancio consiliare (il capitolo 5022).

Peraltro, è il Consiglio regionale, con il suo bilancio, che deve assicurare il rispetto della normativa limitativa delle spese per il personale dei gruppi consiliari e, raccordando le proprie voci di bilancio con quello generale regionale, assicurare il complessivo rispetto dei limiti di spesa riguardanti l'aggregato del personale.

2.1. In proposito giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h della legge 213 del 07/12/2012 «1. *Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la Regione [...] abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione*».

In attuazione di tale disposto, la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, con l'art. 5 ha previsto «*(Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) 1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve*

rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».

Con delibera di U.P. del Consiglio regionale n. 269 del 25 luglio 2013 si è preso atto che la spesa complessiva del personale a qualsiasi titolo presso i gruppi consiliari all'11 ottobre 2012 ammonta ad € 4.218.592,86. Con successiva delibera U.P. n. 320 del 17 aprile 2014 si è preso atto che, "a costo pieno" (cioè al lordo della spesa sostenuta dal Bilancio Regionale, per i distacchi interni dalla Giunta, comprensivo del salario accessorio e del trattamento fondamentale) il budget è pari a € 5.301.081,40.

Nella summenzionata delibera viene peraltro riportato che *«I costi sostenuti dai gruppi, a valere sul budget così assegnato, per la sottoscrizione di contratti di diritto privato e/o per comandi da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche [...], devono essere considerati come concorrenti alla quantificazione delle spese da contenere entro i limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010»* e che le stesse sono imputate sul capitolo di spesa del Consiglio regionale n. 5022.

2.2. In definitiva, la normativa regionale stabilisce che la gestione e liquidazione delle spese di personale sia effettuata a livello centralizzato dal "settore amministrazione del Consiglio regionale", nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea, contemplata altresì dallo Statuto (art. 40, comma 3) e dall'art. 4 della Legge regionale n. 7/2002 (legge sulla contabilità regionale).

Cionondimeno, sul piano dei poteri di controllo di questa Corte su tali spese, una simile scelta legislativa, da un lato, non può eliminare la necessità della verifica della loro legittimità e regolarità, dall'altro, accresce la centralità del controllo sul rendiconto regionale e, in quella sede, l'importanza della verifica della spesa effettuata dal Consiglio regionale con il proprio bilancio, alimentato da appositi programmi di spesa.

Dal punto di vista contabile, infatti, si rammenta che il bilancio del Consiglio Regionale è tralaticciamente alimentato da un'apposita U.P.B. del bilancio regionale (la vecchia U.P.B. 6.23.48).

Come già rilevato dalla SRC Lombardia, con pronuncia n. 151/2014/FRG per una normativa regionale affine, *«la ratio del decreto legge n. 174 del 2012, al di là della lettera utilizzata, è quella di istituire un complessivo controllo di regolarità – impregiudicata ogni valutazione di merito della scelta, che resta insindacabile in questa sede (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) – “per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione” relativi alle risorse impiegate dai Gruppi consiliari (come si evince dalla stessa premessa del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012); le risorse iscritte nel bilancio regionale in forza dell’ art. 67 della legge regionale n. 20 del 2008 corrispondono a questa stessa esigenza, tanto più che i contratti così stipulati rispettano una designazione fiduciaria del Gruppo, e sono, nella sostanza, alternativi alla stipula diretta di contratti ad opera del Gruppo medesimo. In virtù di ciò, data la scelta del Consiglio regionale in materia (frutto della propria autonomia costituzionalmente garantita in tema di autoorganizzazione interna), laddove si impieghi il meccanismo di cui al più volte citato art. 67 ne derivano di necessità una conseguente assunzione di responsabilità, in capo al Consiglio, in riferimento alla legittimità ed alla regolarità delle spese sostenute al riguardo e, altresì, all’assunzione dell’obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale».*

In virtù del quadro normativo appena richiamato, il Gruppo Consiliare “Caldoro Presidente” ha riportato, nel rendiconto 2014, nelle voci dello schema inerenti le spese per il personale, il valore “0”. La Sezione prende atto e rammenta che l’assunzione di responsabilità, in capo al Consiglio, circa la legittimità e la regolarità delle spese sostenute, sarà vagliata nelle competenti sedi di controllo e giurisdizione di questa Corte.

3. Ciò ravvisato in via preliminare, il Collegio ritiene di passare all'esame del merito delle altre spese rendicontate, ritenuto scusabile sulla base delle giustificazioni addotte, il breve ritardo registrato nell'invio della documentazione "di regolarizzazione".

Tenuto conto del descritto quadro normativo di riferimento, in esito alle verifiche complessivamente effettuate e alla valutazione delle integrazioni informative e documentali acquisite in fase istruttoria, la Sezione ritiene di non dover rilevare nella documentazione esaminata la sussistenza di irregolarità tali da inficiare la complessiva veridicità e correttezza del rendiconto, attesa la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste nel D.P.C.M. 21 dicembre 2012 per assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali e la regolare tenuta della contabilità.

4. Ciò detto, la Sezione ritiene comunque di dover rilevare le seguenti irregolarità, limitatamente alla correttezza di alcune spese rendicontate come "spese di rappresentanza".

Il rendiconto riportava, infatti, tra le spese autorizzate e poi rendicontate due spese per colazioni istituzionali con il Presidente della Giunta regionale. Entrambe le autorizzazioni (una per un pasto per 12 persone, l'altra per 20 persone) risultavano motivate in modo generico, per l'esattezza: *«il Gruppo ospita c/o gli Uffici della Giunta Regionale della Campania Via Santa Lucia 81 portatori di interesse esterni all'assemblea (amministratori locali, esponenti istituzionali, rappresentanti le diverse categorie del mondo del lavoro, della produzione, dell'economia)»*.

Inoltre, si allegavano le fatture di entrambi i pasti (€ 250,00 per 10 coperti + € 350,00 per 16 coperti).

Non sussistendo, "a valle" dell'autorizzazione e "a monte" di tali fatture, nessuna materiale richiesta di rimborso, circostanziante luogo e intervenuti, da cui fosse possibile - desumere e comprovare che la spesa conviviale si fosse svolta *«in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo»*, come richiesto dalle

linee guida (cfr. *infra*), si chiedeva con deliberazione n. 31/2105/FRG, di fornire documentazione e informazioni suppletive.

In sede di "regolarizzazione", il Gruppo ha precisato che *«si trattava di spese di accoglienza per due riunioni del gruppo con personalità esterne all'assemblea:*

1) per discutere di problematiche in materia sanitaria ospitando il Presidente della Giunta in qualità di Commissario alla sanità con dirigenti della Società regionale Sanitaria (SoReSa) pagato con assegno n. 1047101383-03 del 04/06/2014 per € 250,00;

2) per discutere di problematiche relative alla provincia di Salerno, ospitando il Presidente della Giunta, il Presidente dell'Aeroporto di Pontecagnano, il Sindaco del Comune di Santa Marina (SA) ed altri dirigenti ed amministratori. Pagato con assegno n. 1047101390-10 del 20/11/2014 per € 320,00.

Nel merito si chiarisce che le autorizzazioni rispettavano i criteri di economicità, in quanto stabilivano la spesa massima, mentre il luogo non era preventivamente identificabile in quanto per ragioni di sicurezza e di praticabilità operative degli Uffici del Presidente veniva stabilito al momento».

4.1. Tanto precisato in punto di fatto, il Collegio accerta l'irregolarità della spesa per le ragioni che seguono.

Come è noto, le linee guida di cui al DPCM fissano procedure, schemi e regole ispirate al principio **veridicità** (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e **correttezza** del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge (cfr. art. 1 DPCM).

Nel declinare il principio di correttezza, le linee guida includono le spese di rappresentanza (art. 1, comma 4, lett. g) tra le spese di funzionamento legittimamente sostenibili, specificando alcuni elementi essenziali delle stesse e segnatamente che esse sono *«sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza».*

Ora, se è indubbio che il Presidente della Giunta, in quanto tale, è organo diverso ed esterno rispetto all'Assemblea, bisogna ricordare che la definizione di spesa di rappresentanza fornita dalla linee guida riprende e si inquadra nella consolidata nozione di rappresentanza declinata dalla giurisprudenza di questa Corte.

In maggior dettaglio, si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione in cui sono stati delineati i presidi di carattere procedimentale e sostanziale che esprimono la necessità di inerenza, esternalità e straordinarietà, nonché congruità della spesa di rappresentanza (cfr., da ultimo, SRC Campania n. 25/2015/VSG).

Quanto all'inerenza della spesa di rappresentanza (*rectius* correttezza), le spese pubbliche di rappresentanza sono tali solo se serventi ad uno scopo precipuo, ovvero se costituiscono «*strumenti di valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali*», cfr. da ultimo Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la Campania, sentenza n. 2102 del 30 dicembre 2014.

Pertanto, come si evince anche dalla definizione di cui alle linee guida, l'inerenza implica una necessaria "esternalità" della spesa, tanto sul piano soggettivo (soggetti esterni all'amministrazione) che oggettivo (straordinarietà dell'evento).

Sul piano oggettivo, segnatamente, deve trattarsi di spese "*sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare*". Tali eventi devono presentare una straordinarietà di circostanze che consentono di valorizzare l'immagine e le funzioni stesse del Gruppo all'interno dell'Assemblea.

Di conseguenza esulano dall'attività di rappresentanza le spese sostenute a favore di soggetti interni ma anche di soggetti esterni all'Assemblea ma con cui vi è una normalità di interlocuzione istituzionale, traducendosi, altrimenti, la spesa, in vantaggi per i propri membri, dipendenti e/o per gli organi regionali con cui si hanno normalmente rapporti strumentali allo svolgimento delle proprie ordinarie funzioni.

La nozione va allargata alla pubblica amministrazione regionale comprensiva degli organismi partecipati, nell'ottica del "gruppo regionale".

Tali relazioni e incontri, infatti, trovano la propria ragion d'essere nel quadro dei

normali rapporti di funzionamento e di servizio attribuiti al Gruppo, quale organo del Consiglio e quindi della Regione, con funzione esponentiale di interessi politici e territoriali che la dinamica assembleare e istituzionale deve sintetizzare. Tali interlocuzioni istituzionali con altri organi regionali, sono, quindi, attività ricadenti negli ordinari compiti di un comparto della P.A. (il Consiglio regionale e i suoi organi), sia pure investito di importanti funzioni rappresentative del territorio e di orientamenti politici.

In definitiva, le relazioni con altri organismi regionali (nella specie il Presidente della Giunta ed esponenti delle articolazioni della sanità regionale) non possono ritenersi connotate da quella "straordinarietà" soggettiva e oggettiva tale da costituire un evento di "rappresentanza" in grado di accrescere l'immagine dell'organo consiliare, anche attraverso forme di ospitalità e accoglienza.

Per altro verso, l'accoglienza di personalità riconducibili ad amministrazioni esterne, in occasione di audizioni e dello svolgimento delle normali funzioni, se integra il requisito della straordinarietà soggettiva, non necessariamente integra la straordinarietà oggettiva, a meno che non sia comprovata la particolarità dell'incontro, per temi e contesto. In sede di regolarizzazione, infatti, non sono state fornite informazioni (e soprattutto riscontri documentali) utili a circostanziare che la seconda colazione di lavoro si sia svolta in un contesto siffatto, limitandosi alla generica dichiarazione e riferimento a «*problematiche relative alla provincia di Salerno*», non assolvendo l'onere probatorio che grava in capo ai soggetti che effettuano spese di rappresentanza.

Come è stato infatti più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando la spesa di rappresentanza ha ad oggetto l'acquisto di beni o servizi ad utilità generica e potenzialmente utili anche al godimento individuale (col rischio che essi vengano destinati a beneficio personale dei rappresentanti della pubblica amministrazione), il requisito dell'inerenza pubblica – per ben intuibili massime d'esperienza – deve essere adeguatamente supportato da idonea documentazione, in

grado di comprovare tale inerenza qualificata. In assenza di tale riscontro documentale, proprio per la caratteristica dei beni/servizi acquistati, si presume che la prestazione sia stata diversamente destinata nell'interesse degli stessi rappresentanti istituzionali che ne richiedono il rimborso o il pagamento, con rottura del nesso di finalizzazione pubblica della spesa e trasformazione della erogazione in una prebenda non dovuta (cfr. in tale senso, con riferimento alle convivialità, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sicilia, sentenza n. 293 del 13 febbraio 2014).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara non sussistere, allo stato, i presupposti per la dichiarazione di complessiva irregolarità del rendiconto 2014 del Gruppo consiliare "Caldoro Presidente", con l'eccezione di quanto rilevato in parte motiva limitatamente ad alcune spese di rappresentanza, con i conseguenti effetti di legge.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Campania.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 aprile 2015.

Il Magistrato Estensore
f.to dott. Francesco Sucameli

Il Presidente f.f.
f.to dott. Silvano di Salvo

Depositata in Segreteria
Il 24 aprile 2015
Il Direttore della Segreteria
f.to dott. Mauro Grimaldi